

**Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale
operanti nell'Ambito Territoriale Sociale IX**

REGOLAMENTO

Articolo 1

Denominazione, durata e sede

E' istituito a tempo indeterminato, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale che operano all'interno dell'Ambito Territoriale Sociale n. IX della Regione Marche.

I rapporti all'interno del Coordinamento sono disciplinati dal presente regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il Coordinamento non è un'associazione di livello superiore, ma una rete delle stesse associazioni di base; per raggiungere le sue finalità opera in stretto collegamento con il CSV Marche - Centro Servizi per il Volontariato, di cui si avvale per le funzioni di segreteria.

Il Coordinamento ha sede in Jesi.

Articolo 2

Natura e finalità

Il Coordinamento non ha scopi di lucro. Nel pieno e rispetto della specificità e dell'autonomia delle singole Associazioni partecipanti, il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

- Sostenere e promuovere il ruolo politico e culturale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale del territorio di riferimento del coordinamento
- Promuovere la presenza del volontariato all'interno degli organi competenti comunali e presso le diverse istituzioni pubbliche territoriali per una sempre più qualificata partecipazione alla definizione delle politiche pubbliche territoriali.
- Individuare i bisogni prioritari del territorio ed elaborare possibili risposte ad essi anche attraverso l'attivazione di percorsi progettuali in grado di sviluppare azioni sinergiche che consentano l'ottimizzazione delle risorse a disposizione ;
- Promuovere e sviluppare tavoli permanenti di riflessione, confronto e scambio di buone prassi;
- Realizzare iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche del volontariato e dei diritti umani.

Articolo 3

Soggetti aderenti

Al Coordinamento possono aderire in qualità di aderenti le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale operanti all'interno del territorio dell'ambito sociale n. IX della Regione Marche e che posseggano i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione negli appositi registri istituiti dalla Regione Marche.

Il Coordinamento è formato dalle Associazioni aderenti rappresentate dal proprio Presidente o suo delegato.

Fatte salve le adesioni in sede di costituzione, per aderire al Coordinamento le Associazioni devono presentare al Comitato Esecutivo una domanda a firma del proprio Presidente. Il Comitato Esecutivo verificherà il possesso dei requisiti e, se presenti, accetterà la domanda salvo ratifica da parte

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale operanti nell'Ambito Territoriale Sociale IX

dell'Assemblea nella prima riunione utile. La qualifica di Associazione aderente ha durata illimitata, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.

Articolo 4

Partecipazione di soggetti terzi ai lavori del Coordinamento

Possono partecipare ai lavori del Coordinamento i rappresentanti dei Comuni ricadenti in detto Ambito Territoriale; in questo caso senza diritto di voto.

Possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni del Coordinamento anche rappresentanti di altre Associazioni o Enti se le tematiche all'ordine del giorno lo richiedono.

Articolo 5

Recesso ed esclusione

L'adesione al Coordinamento viene meno per:

- rinuncia in qualsiasi momento da parte dell'Associazione;
- cessazione dell'attività da parte dell'Associazione aderente;
- espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente regolamento o per comportamento contrario ad esso, o per atti che danneggiano il Coordinamento e le Associazioni partecipanti.

Le Associazioni rinunciatarie, cessate o espulse non potranno vantare alcun diritto rispetto alle quote o contributi versati al coordinamento.

Articolo 6

Organi del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea delle Associazioni;
- il Comitato Esecutivo.

Tutti gli organi del Coordinamento restano in carica tre anni dalla loro elezione.

Le funzioni di Coordinatore, Vice e di Segretario non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

Articolo 7

L'Assemblea

L'Assemblea delle Associazioni è l'organo decisionale del Coordinamento. Essa è composta dal Presidente o dal suo delegato di ogni Associazione aderente.

Ogni Associazione ha diritto di voto.

All'Assemblea possono partecipare altri rappresentanti dei soggetti aderenti solo con diritto di parola.

All'Assemblea, in seduta straordinaria, spetta:

- approvare e/o modificare il regolamento con la maggioranza di almeno la metà più una delle Associazioni partecipanti;

All'Assemblea, in seduta ordinaria, spetta:

- discutere e deliberare sul programma di attività e il relativo piano finanziario che il coordinamento intende realizzare indicando gli orientamenti generali e le principali iniziative comuni;
- eleggere i membri del Comitato Esecutivo;

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale operanti nell'Ambito Territoriale Sociale IX

- approvare il rendiconto annuale

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal suo Vice e, in subordine, da un altro membro indicato dal Coordinatore.

Si incontra, in via ordinaria, con frequenza almeno semestrale ed ogni qual volta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno un quinto delle Associazioni aderenti.

In prima convocazione, la riunione è valida se è presente almeno la metà degli aderenti mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale la decisione del Coordinatore.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, le Associazioni possono essere escluse dal Coordinamento con le maggioranze di cui al comma precedente.

Per deliberare lo scioglimento del Coordinamento occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno delle Associazioni partecipanti.

All'Assemblea, qualora lo si ritenga opportuno, potranno essere invitati senza diritto di voto anche rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici e privati.

Articolo 8

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno: il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario. Il Comitato Esecutivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione del Coordinamento ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea e il relativo piano finanziario;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività del coordinamento per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

Il Coordinatore rappresenta il Coordinamento, garantisce il rispetto delle indicazioni dell'Assemblea delle Associazioni aderenti, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate. Inoltre, convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Segretario tiene l'elenco delle Associazioni aderenti e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, che saranno a disposizione di tutti gli aderenti.

Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a mantenere uno stretto collegamento con l'Assemblea, adottando strumenti e percorsi che consentano un efficace e reale esercizio del mandato di rappresentanza ricevuto. A tal proposito il Comitato Esecutivo è tenuto a convocare

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale operanti nell'Ambito Territoriale Sociale IX

l'Assemblea ogni qual volta lo reputi opportuno e, in particolare, è tenuto ad informare i soci sugli sviluppi dell'attività condotta e ad organizzare consultazioni preventive in occasione di attività ed iniziative che comportano rapporti e relazioni con soggetti esterni verso i quali il Coordinamento è rappresentato dai membri del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
È facoltà dell'esecutivo cooptare persone con provata esperienza e competenza nel Terzo Settore, a cui affidare compiti specifici, all'interno dello stesso esecutivo.

Articolo 9 Risorse economiche e bilancio

Le entrate del coordinamento derivano da:

- eventuali quote associative
- eventuali contributi da parte dei propri aderenti, se deliberati dall'assemblea
- eventuali contributi e/o donazioni da parte di enti pubblici e/o privati

È compito dell'Assemblea stabilire l'eventuale quota annuale.

La contabilità del coordinamento è tenuta dal Segretario.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto, da parte del Segretario e dei membri del Comitato Esecutivo, un rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 10 Tavoli tematici

Il Coordinamento può organizzare al suo interno tavoli tematici per aree di intervento relative ai temi inerenti le sue finalità, o per settori di intervento delle Associazioni aderenti, composti da tutti i soggetti interessati facenti parte del Coordinamento. Ogni Tavolo tematico designa un responsabile/coordinatore dei lavori che relaziona al Comitato Esecutivo.

Articolo 11 Estinzione o scioglimento

Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato con la maggioranza prevista all'art. 7.

L'eventuale avanzo risultante dalla liquidazione verrà devoluto ad altra o altre organizzazioni di volontariato o di promozione sociale con finalità analoghe.